

IVA

di GIULIA RANCAN

Editoria e gadget: il caso della rivista con rossetto

Il rossetto venduto con una rivista resta un bene autonomo ai fini Iva. L'imposta è calcolata separatamente sulla quota editoriale e su quella riferibile al cosmetico.

Una rivista di moda venduta insieme a un rossetto, confezionati in un unico involucro e offerti al pubblico a un prezzo complessivo, rappresenta un'operazione commercialmente semplice, ma fiscalmente tutt'altro che neutrale. Agli occhi del consumatore si presenta come un solo prodotto: una rivista accompagnata da un omaggio o da un accessorio di bellezza. Dal punto di vista dell'Iva, tuttavia, la confezione può **contenere 2 beni distinti, soggetti a regole e aliquote differenti**. Il tema assume particolare rilievo, poiché la cessione di giornali, periodici e libri è disciplinata, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, dal regime monofase di cui all'art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972. In tale sistema l'imposta è assolta, in via generale, dall'editore o dal soggetto individuato dalla norma, sul prezzo di vendita al pubblico della pubblicazione. I successivi passaggi tra distributore, rivenditore ed edicolante non scontano nuovamente l'imposta. Il regime, però, non trasforma automaticamente ogni bene venduto insieme a una pubblicazione in un prodotto editoriale. La norma distingue tra:

- prodotti editoriali (quotidiani, periodici, libri, cataloghi);
- supporti integrativi (supporti sonori, videomagnetici o digitali associati a specifici libri scolastici, universitari o per non vedenti);
- beni diversi dai supporti integrativi, comunemente definiti *"gadget"* (es. cosmetici, accessori, giocattoli, etc.).

Un rossetto rientra chiaramente in quest'ultima categoria in quanto è un **bene autonomo, con funzione economica propria, che non integra il contenuto editoriale della rivista**.

L'art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prevede che il regime monofase si applichi anche ai prodotti editoriali ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche a titolo gratuito, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell'intera confezione. Viceversa, l'operazione sconta l'imposta con le modalità ordinarie.

Il punto centrale della disciplina è che, per le cessioni congiunte, l'Iva si applica con l'aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti. Ne consegue che la quota riferibile alla rivista è assoggettata all'aliquota prevista per il prodotto editoriale, mentre la quota riferibile al rossetto è assoggettata all'aliquota propria del cosmetico. Per determinare le rispettive basi imponibili, la Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E/2014 indica per il gadget il costo di acquisto o di produzione specificamente riferibile al bene. La quota residua del prezzo della confezione costituisce invece la base di riferimento del prodotto editoriale.

È quindi possibile che, nell'ambito della stessa rivista:

- le copie vendute senza rossetto possano continuare a essere assoggettate al criterio della forfetizzazione delle rese, salvo opzione per il criterio delle copie vendute;
 - le copie vendute nella confezione con il rossetto siano assoggettate al criterio delle copie vendute;
 - per queste ultime, l'imposta sia calcolata separatamente sulla quota editoriale e sulla quota riferibile al cosmetico.
- La vendita occasionale del rossetto non comporta, quindi, l'uscita dell'intera rivista dal regime della forfetizzazione della resa in quanto il criterio delle copie vendute riguarda soltanto le copie commercializzate nella confezione con il gadget.

Esempio

Si ipotizzi la vendita di una confezione unica, composta da una rivista di moda e da un rossetto, al prezzo complessivo indistinto di 12 euro (Iva inclusa). Se il costo di acquisto del rossetto è pari a 3 euro, la quota residua del prezzo, pari a 9 euro (12 - 3), è riferita alla rivista. Ai fini Iva, le quote lorde della confezione sono ripartite tra i 2 beni e l'imposta è determinata mediante scorporo:

- rossetto: quota di prezzo pari a 3 euro. L'importo coincide con il costo specifico del bene e, applicando l'aliquota ordinaria del 22%, l'Iva ammonta a 0,54 euro;
- rivista: quota residua pari a 9 euro. L'importo deriva dalla sottrazione del costo del rossetto dal prezzo complessivo e, applicando l'aliquota del 4%, l'Iva ammonta a 0,35 euro.

L'imposta complessivamente dovuta per ciascuna confezione è quindi pari a 0,89 euro, data dalla **somma dell'Iva riferibile al rossetto e di quella riferibile alla rivista**. Il rossetto conserva l'aliquota propria del 22%, mentre la quota attribuita alla rivista sconta l'aliquota del 4%.